

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **527/1990** (ECLI:IT:COST:1990:527)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **10/10/1990**; Decisione del **14/11/1990**

Deposito del **28/11/1990**; Pubblicazione in G. U. **05/12/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16890**

Atti decisi:

N. 527

ORDINANZA 14-28 NOVEMBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 del T.U.L.P.S. (regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza") promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1990 dal Pretore di Pisa, Sezione distaccata di Pontedera, nel procedimento penale a carico di Messner Lothar iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con decreto penale di condanna emesso il 29 marzo 1988, il Pretore di

Volterra condannò il sig. Messner Lothar per violazione dell'art. 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, per non essersi presentato entro tre giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato alla autorità di pubblica sicurezza per rendere la prescritta dichiarazione di soggiorno;

che nelle more del giudizio l'organo decidente trasmise gli atti alla Corte di giustizia della CEE affinché si pronunciasse in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del Trattato di Roma, sulla compatibilità della norma incriminatrice e della connessa sanzione penale (artt. 142 e 17 del TULPS) con gli artt. 3 lett. c e 56, comma 1, dello stesso Trattato;

che il giudice comunitario, con sentenza 12 dicembre 1989, dichiarò non compatibile con la norma del diritto comunitario relativa alla libera circolazione delle persone il comportamento di uno stato membro che imponga ai cittadini di altri stati membri l'obbligo, sanzionato penalmente in caso di inosservanza, di rendere una dichiarazione di soggiorno nel termine ritenuto troppo breve di tre giorni dall'ingresso nel Paese;

che, pervenuti gli atti del giudizio alla Pretura di Pisa (essendo stata nel frattempo soppressa quella di Volterra), il Pretore divenuto competente ha sollevato, con ordinanza del 26 gennaio 1990, questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 del TULPS in riferimento all'art. 10, secondo comma, della Costituzione ed in relazione agli artt. 3 lett. c e 56, comma 1, del Trattato di Roma, così come interpretati dalla Corte di giustizia della CEE con la ricordata sentenza del 12 dicembre 1989;

che non è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, né si è costituita la parte privata;

Considerato che in data 1° marzo 1990 è entrata in vigore la legge 28 febbraio 1990, n. 39, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato) il cui art. 13, comma 2, reca l'abrogazione, tra le altre, anche della norma in questa sede impugnata;

che, essendo intervenuta la legge di conversione del decreto-legge citato in epoca successiva alla adozione della ordinanza con la quale è stato sollevato l'incidente di costituzionalità, appare opportuno rimettere gli atti al giudice a quo affinché riesamini la rilevanza della questione alla luce della normativa sopravvenuta, tenuto conto del principio della "legge più favorevole" in materia penale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pisa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.